

COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

XLI.

SEDUTA DI VENERDÌ 27 GENNAIO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	387
Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Autorizzazione di spesa per la esecuzione di opere pubbliche di bonifica e per la concessione di contributi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario (esercizio finanziario 1955-56) (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (1974)	388
PRESIDENTE	388
MARENGHI, <i>Relatore</i>	388
GOMEZ D'AYALA	388
CAPUA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	388
Estensione delle disposizioni previste nell'articolo 9, lettera b), della legge 23 aprile 1949, n. 165, ai Consorzi di miglioramento fondiario (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1973)	389
PRESIDENTE	389, 390
MARENGHI, <i>Relatore</i>	389, 390
GOMEZ D'AYALA	390
CAPUA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	390

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Concessione di contributi dello Stato per iniziative intese al miglioramento della produzione bacologica nazionale (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1740)	391
PRESIDENTE	391, 392, 393, 394
FINA, <i>Relatore</i>	391
AUDISIO	392
FERRARI RICCARDO	393, 394
TRUZZI	393
SAMPIETRO GIOVANNI	393, 394
CAPUA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	394

Votazione segreta:

PRESIDENTE	394
----------------------	-----

La seduta comincia alle 9,45.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Biasutti, Helfer e Pecoraro.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa per la esecuzione di opere pubbliche di bonifica e per la concessione di contributi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario (esercizio finanziario 1955-56). (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1974).

PRESIDENTE. Comunico che è all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per la esecuzione di opere pubbliche di bonifica e per la concessione di contributi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario (esercizio finanziario 1955-56) », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato, nella seduta del 16 dicembre 1955.

Comunico che la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha espresso, in merito, in data 26 gennaio 1956, parere favorevole.

Il relatore, onorevole Marenghi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MARENGHI, *Relatore*. Onorevoli colleghi! Come vi è noto, numerose pratiche relative alle richieste, in base alle vigenti leggi, del contributo dello Stato, per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario e di bonifica agraria, sono ferme presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e presso gli uffici periferici per mancanza di fondi, poiché gli stanziamenti ordinari a bilancio, per tali interventi — come è stato più volte ribadito — sono assolutamente inadeguati, tanto che il Governo, anche in passato, è intervenuto con provvedimenti speciali per far fronte alle necessità relative alla esecuzione di queste opere. Potrei citare diversi di questi provvedimenti straordinari, ma voi li conoscete, perché sono stati discussi ed approvati in questa Commissione.

Per far fronte alle più urgenti richieste, e per evitare dannose interruzioni negli interventi statali, in un settore così importante come quello del miglioramento fondiario e delle opere di bonifica, il Ministero dell'agricoltura ha predisposto il presente disegno di legge che prevede l'autorizzazione della spesa di lire 4.500 milioni per provvedere alla esecuzione delle opere pubbliche di bonifica ed alla concessione di sussidi nelle opere di miglioramento fondiario di competenza privata, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (tre miliardi per la bonifica e un miliardo e mezzo per sussidi ai privati).

I rispettivi oneri sono già stati iscritti nei capitoli 142 e 148 dello stato di previsione

della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1955-56.

Nell'invitare gli onorevoli colleghi ad approvare il disegno di legge in esame, mi permetto pregare l'onorevole Ministro di volere, nell'utilizzazione di questi fondi, tenere in particolare considerazione gli acquedotti rurali. Mi auguro, poi, che analogo disegno di legge venga presentato per l'attuazione della legge 10 luglio 1946, n. 31, relativa alla ripresa della efficienza produttiva delle aziende agricole mediante l'impiego di mano d'opera disoccupata che, in alcune provincie, ha dato risultati positivi.

Ciò premesso, prego gli onorevoli colleghi di voler dare la loro approvazione al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GOMEZ D'AYALA. Non siamo contrari al disegno di legge, soltanto vorremmo sollecitare il Ministro dell'agricoltura a darci assicurazione che, nell'applicazione del comma *b*) dell'articolo 1, si terranno presenti le innumerevoli pratiche dei piccoli proprietari che sono pendenti presso gli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura. Vorremmo, cioè, assicurazione che verrà data la precedenza, nella concessione dei sussidi, alle richieste dei piccoli proprietari.

Annuncio che voteremo a favore dell'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Sono lieto di poter dare la richiesta assicurazione all'onorevole Gomez d'Ayala. Anche in passato si è data la precedenza alle pratiche dei piccoli proprietari.

Sulla questione degli acquedotti rurali, il Governo dà analoga assicurazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dei singoli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« È autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni, per provvedere all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica ed alla concessione di sussidi nelle opere di miglioramento fondiario di competenza privata, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

La spesa di cui al precedente comma è destinata:

a) per lire 3 miliardi all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica;

b) per lire 1.500 milioni alla concessione di sussidi per opere di miglioramento fondiario».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2

«All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte rispettivamente, per lire 3 miliardi e lire 1.500 milioni, con gli stanziamenti iscritti nei capitoli 142 e 148 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio 1955-56».

(È approvato).

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Estensione delle disposizioni previste nell'articolo nell'articolo 9, lettera b), della legge 23 aprile 1949, n. 165, ai Consorzi di miglioramento fondiario. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (1973).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione delle disposizioni previste nell'articolo 9, lettera b) della legge 23 aprile 1949, n. 165, ai Consorzi di miglioramento fondiario », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato, nella seduta del 16 dicembre 1955.

Comunico che la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha espresso in merito, in data 26 gennaio 1956, parere favorevole.

Il relatore, onorevole Marengi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MARENGI, *Relatore*. Onorevoli colleghi! L'articolo 9 della legge 23 aprile 1949, n. 165, non prevede, fra i soggetti che hanno facoltà di ricorrere, sia ai benefici di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive integrazioni e modificazioni, sia alle provvidenze del credito agrario di miglioramento, i Consorzi di miglioramento fondiario costituiti a norma della legge sulla bonifica integrale.

Detto articolo 9 dispone che « rientrano nelle opere di miglioramento fondiario, sia agli effetti della applicazione delle norme per la bonifica integrale approvate con regio de-

creto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive integrazioni e modificazioni, sia agli effetti delle disposizioni sul credito agrario di miglioramento:

a) le opere edili, gli impianti e le attrezzature occorrenti per la conservazione, la lavorazione e la trasformazione dei prodotti agricoli ed armentizi e per l'allevamento e il ricovero del bestiame, sempreché tali opere, impianti ed attrezzature siano di potenzialità non eccedente il fabbisogno dell'azienda agricola a cui debbono servire e si inseriscano nella struttura dell'azienda stessa in modo da formare, con gli altri fattori produttivi, un complesso organico unitario, nonché le opere, gli impianti ed il macchinario di cui all'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

b) la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento, il riattamento e l'attrezzatura da parte di enti di colonizzazione e di cooperative agricole, ivi compresi i consorzi agrari, di stabilimenti per la conservazione, la lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli, nonché quando l'ente interessato si proponga la integrale utilizzazione dei prodotti stessi, per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei relativi sottoprodotti ».

Con la norma di cui alla lettera a), testé letta, vengono chiaramente indicate quali opere di miglioramento fondiario, e relative attrezzature, sono considerate aziendali e come tali ammesse ai benefici della legge. Sono considerate tali. « opere, impianti ed attrezzature — compreso il macchinario — che siano di potenzialità non eccedente il fabbisogno dell'azienda agricola a cui debbano servire e si inseriscano nella struttura stessa in modo da formare, con gli altri fattori produttivi, un complesso organico unitario ».

La norma di cui alla lettera b) del citato articolo 9 ammette ai benefici di legge le stesse opere di miglioramento fondiario, compresi gli impianti e le attrezzature, destinati alla valorizzazione dei prodotti agricoli, anche se costruiti fuori dalle aziende agrarie, purché la realizzazione di tali opere sia attuata dalle cooperative agricole, compresi i consorzi agrari, e dagli enti di colonizzazione.

La tassativa indicazione dei soggetti ammessi ai benefici di legge non ha consentito finora, un'ampia applicazione della legge 23 aprile 1949. Il Ministro dell'agricoltura ha, pertanto, creduto opportuno proporre la estensione dei benefici di cui all'articolo 9 lettera b) della citata legge, ai Consorzi di miglioramento fondiario, costituiti a norma

del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, i quali avendo per scopo statutario la esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di miglioramento fondiario, ed essendo sottoposti alla vigilanza del Ministero della agricoltura, sono indubbiamente idonei e qualificati per la realizzazione delle opere in oggetto.

È stato, quindi, predisposto il disegno di legge in esame che aggiunge ai soggetti indicati nella lettera *b*) dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1949, n. 165, i Consorzi di miglioramento fondiario che potranno, così, usufruire dei benefici previsti dalla legge stessa.

Dopo quanto esposto, credo che si possa tranquillamente, onorevoli colleghi, approvare questo disegno di legge che consentirà una più estesa applicazione della legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GOMEZ D'AYALA. Siamo contrari a questo disegno di legge per due ragioni essenziali. La prima riguarda il contrasto fra i fini attuali, particolari dei Consorzi di miglioramento fondiario e questi nuovi che si vogliono, ad essi attribuire, che porterebbero i Consorzi stessi ad interferire su un terreno speculativo e commerciale.

In secondo luogo, siamo contrari perché nei Consorzi di miglioramento fondiario non vige un sistema di amministrazione democratica, in quanto i relativi consigli di amministrazione sono eletti con voto plurimo e, quindi, con la prevalenza dei grossi proprietari.

MARENGHI, *Relatore*. Per quanto riguarda la seconda parte non ho nulla da obiettare in quanto si tratta di un apprezzamento di ordine politico. Per quanto riguarda la prima, invece, secondo la quale l'estensione delle disposizioni previste dall'articolo 9 della legge 3 aprile 1949 ai Consorzi di miglioramento fondiario potrebbe dar adito a speculazioni, credo basti soffermarci ad esaminare che natura hanno questi Consorzi che si costituiscono in base all'articolo 71 della legge già citata per la bonifica integrale. Tale articolo dice: « ...per la esecuzione e manutenzione di esercizio di opere di miglioramento fondiario riconosciute, ecc., ai termini dell'articolo 43, possono costituirsi Consorzi con le forme indicate per i consorzi di bonifica, ecc. ».

Quindi, si tratta di Consorzi fra agricoltori produttori e proprietari, e non capisco come possano dar adito a speculazioni. Se c'è bisogno di un caseificio, di una cantina sociale, questi servono a tutti in quanto l'opera

è attuata dal Consorzio, ma per conto degli interessati i quali traggono da quest'opera un beneficio comune. Quindi, ritengo che sia importante inserire questi Consorzi tra gli enti beneficiati dalla legge, in modo che si possano attuare, anche per essi, quelle iniziative dirette alla migliore conservazione, utilizzazione e trasformazione dei prodotti nell'interesse comune.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Nulla avrei da aggiungere a quanto ha detto il relatore. Vorrei solamente osservare all'onorevole Gomez d'Ayala che i Consorzi di miglioramento fondiario non sono costituiti fra grossi proprietari, ma anche fra piccolissimi. Anzi, scopo dei medesimi è proprio quello di aiutare i piccoli proprietari, i quali da soli non potrebbero trovare giustificazione per la costruzione di opere costose per il miglioramento, l'utilizzazione e la valorizzazione del prodotto. Quindi, mi pare che l'obiezione non sia veramente giustificata.

GOMEZ D'AYALA. Nei Consorzi di miglioramento fondiario si trovano riuniti grossi e piccoli proprietari e, in un eventuale conflitto di interessi, sono sempre i grossi proprietari ad avere la meglio.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Nulla impedisce ai piccoli proprietari di unirsi fra di loro. Il grosso proprietario ha, in genere, una giustificazione al miglioramento fondiario e può fare da sé.

Ad ogni modo il Governo è d'accordo sulla richiesta del relatore dell'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico. Ne do lettura:

« Il testo dell'articolo 9, lettera *b*), della legge 23 aprile 1949, n. 165, è sostituito dal seguente:

« La costruzione, l'acquisto, l'ampliamento, il riattamento e l'attrezzatura — da parte di enti di colonizzazione, di consorzi di miglioramento fondiario, e di cooperative agricole, compresi i consorzi agrari — di stabilimenti per la conservazione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli, nonché, quando l'ente interessato si proponga l'integrale utilizzazione dei prodotti stessi, per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei relativi sottoprodotti ».

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Concessione di contributi dello Stato per iniziative intese al miglioramento della produzione bacologica nazionale. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (1740).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Concessione di contributi dello Stato per iniziative intese al miglioramento della produzione bacologica nazionale », già discusso dalla nostra Commissione, nella seduta del 29 luglio 1955.

Ricordo che il disegno di legge è già stato approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato, nella seduta del 23 luglio 1955.

Comunico, inoltre, che la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha espresso, in merito, parere favorevole, in data 28 luglio 1955.

Prego il relatore, onorevole Fina, di ripilogare la relazione, già in precedenza svolta.

FINA, *Relatore*. Onorevoli colleghi! Siamo alla vigilia della nuova stagione bacologica e, a giorni, i produttori inizieranno la prenotazione del seme; perciò, se è davvero nostro intendimento di voler salvare la bachicoltura italiana, ritengo che non ci sia tempo da perdere. Il disegno di legge posto al nostro esame deve essere discusso ed approvato senza indugio!

Non possiamo ignorare che l'Italia produce ancora, annualmente, circa 10 milioni di chili di bozzoli, i quali, a parte il loro valore intrinseco, richiedono grosso modo 10 milioni di giornate lavorative ripartite, per due terzi al settore agricolo e un terzo a quello industriale.

Pertanto, ne consegue che le 500 lire al chilo, che, con la legge n. 1739, abbiamo voluto assicurare ai produttori, corrispondono a 500 lire di compenso per ogni giornata lavorativa, sia per i bachicoltori, che per le maestranze dell'industria serica. Non è una retribuzione lauta — d'accordo — ma per verità neppure disprezzabile, quando si tenga presente che il lavoro è stagionale, e viene svolto in prevalenza da maestranze femminili, in zone dove la pressione demografica è più accentuata e dove non esistono risorse

di altra natura. Ciò, con la prospettiva, inoltre, che tale retribuzione potrà aumentare per quel tanto che si riuscirà a fare aumentare il prezzo dei bozzoli.

Quantunque molti gelsi siano stati estirpati per far legna o per sgomberare i terreni e renderne più agevole la lavorazione con i mezzi meccanici, il patrimonio gelsicolo è ancora rilevante. Si ritiene che la normale produzione di foglia sia sufficiente non solo per gli attuali 10 milioni di chili di bozzoli, ma anche per un eventuale ed augurabile incremento, fino a 20-30 milioni di chili.

Parecchi sono scettici su questo punto, circa, cioè, una ripresa della bachicoltura, ma molti sono ancora fiduciosi.

La seta è un prodotto ricercato non soltanto per necessità militari, come generalmente si ritiene, o per paramenti sacri, ma ricercata ancor sempre dalla moda, per una infinità di usi: calze, cravatte, *foulard*, ombrelli, canicie da uomo, sottovesti, abiti per signora, e non proprio sempre per le signore dell'alta società, ma talvolta anche per quelle di ceto più modesto, magari per una sola circostanza della loro vita, nel giorno del matrimonio, per l'abito nuziale. Tutti conosciamo anche il vastissimo uso — e quindi la concorrenza — delle fibre sintetiche, e possiamo ammetterne l'utilità; però, lo splendore della seta, quel suo sfrusciar suggestivo e quasi misterioso, non potrà esser mai uguagliato né imitato da alcun altro tessuto.

Durante la discussione del disegno di legge n. 1739 fu fatto cenno alle cause per cui sono diminuiti gli allevamenti, e abbiamo visto che, oltre alle fibre sintetiche, concorre anche la coltivazione del grano precoce, la cui mietitura, coincidendo con l'ultima età e la salita al bosco dei bachi, causa un sovraccarico di lavoro alla famiglia contadina.

Altro motivo lo ravvisiamo nell'insufficienza delle case coloniche, per il continuo aumento numeroso delle famiglie, e perché esigenze morali ed igieniche non consentono più di dormire nelle stalle, o sul fienile o stivati in una sola stanza per far posto ai bachi, anche se solo per gli ultimi giorni dell'allevamento, difficoltà tuttavia superabili se il prezzo del bozzolo fosse più soddisfacente.

La causa principale, però, è la concorrenza giapponese.

Si dice che le maestranze giapponesi siano retribuite più scarsamente delle nostre. Anche se vera, tale questione ci riguarda piuttosto relativamente. Sta di fatto invece, che il Giappone possiede razze di bachi più perfette che danno rese, se non quantitativamente,

certo qualitativamente superiori. Sei o sette chili di bozzoli giapponesi danno un chilo di filato di seta, mentre di bozzoli nostrani ne occorrono circa dieci chili. Ciò significa una differenza di prezzo, a nostro sfavore, di 150-200 lire per ogni chilo di bozzoli. Inoltre, la bava serica del bozzolo giapponese è più lunga e sottile, di conseguenza i filati e i tessuti riescono più pregiati e ricercati, sia per il consumo interno che per l'estero.

Arriviamo un po' in ritardo, è vero, ma non si può, a mio avviso, tacciare di negligenza o di trascuratezza l'industria serica italiana. Non dimentichiamo che c'è stata di mezzo la guerra, con le sue conseguenze, con il disorientamento e la confusione noti a tutti. Appena fu possibile avere notizie attendibili e precise dal Giappone, la nostra industria serica non trascurò il problema e, nel 1952, accollandosi spese ingenti, mandò addirittura in Giappone un suo esperto per l'acquisto diretto di una certa quantità di seme di prima origine e di primo incrocio, onde eseguirne, poi, qui, opportuni esperimenti di reincrocio e di acclimatazione.

Dalle informazioni raccolte, e anche per mie constatazioni personali, sono in grado di confermare che i primi vantaggiosi risultati ottenuti col seme giapponese. Possiamo, pertanto, esser certi che, con i sistemi e gli accorgimenti di carattere tecnico che tale allevamento comporta e gli aiuti finanziari relativi, previsti dal presente disegno di legge, saremo in grado in un triennio di eguagliare la produzione giapponese in quantità e qualità, se non addirittura a superarla. I semai italiani nel passato non sono mai stati secondi a nessuno, anzi ci furono tempi in cui lo stesso Giappone attinse alla nostra industria serica.

Voglio ricordare come il problema presenti molta analogia con quello del grano. Fino a 15-20 anni fa, nei terreni più fertili si producevano al massimo 30-35 quintali di grano a ettaro. Oggi con la selezione, gli incroci e i continui studi ed esperimenti, abbiamo razze di grano che arrivano oltre i 60 quintali a ettaro, cioè più del doppio.

Tali esperimenti costano un lungo, dispendioso e paziente lavoro ai nostri bravi tecnici agricoli a cui va il maggior merito, merito che naturalmente riconosciamo anche al Governo e a tutti coloro che concorsero a finanziare e potenziare quegli enti di selezione a tutti ben noti, che formano il miglior vanto della cerealicoltura italiana.

Altrettanto dobbiamo dire per il settore zootecnico. Ognuno ricorda, alla fine della guerra, in quale situazione disastrosa si tro-

vava la nostra zootecnica. Oggi, proprio per la nuova tecnica di selezione e di allevamento, abbiamo non solo raggiunto, ma bensì superato, il patrimonio zootecnico dell'anteguerra. Appare, quindi, altrettanto utile e doveroso aiutare anche la bachicoltura, specialmente per quanto riguarda la produzione e il miglioramento del seme.

Non dimentichiamo che essa potrà, così, continuare ad offrire ad oltre 100 mila famiglie di coltivatori fra i più piccoli e poveri, una sempre più discreta possibilità di arrotondare lo scarso reddito agricolo e alle operaie dell'industria serica una migliore retribuzione.

PRESIDENTE. Ricordo che, nel mese di luglio, approvammo altro disegno di legge relativo al concorso dello Stato per l'attuazione dell'ammasso volontario dei bozzoli, produzione 1955. Il provvedimento attualmente in esame mira, col miglioramento della produzione bacologica nazionale, a sostenerla sul mercato interno mettendola qualitativamente in condizione di sostenere la concorrenza della produzione estera.

Dichiaro aperta la discussione generale.

AUDISIO. Pur concordando con le elevate parole del relatore in difesa della produzione bacologica, soprattutto sulla funzione e sul rango che la seta ha nel vivere civile, non possiamo essere d'accordo su questo provvedimento di legge, in quanto non è chiaro nella sua impostazione ed è oscurissimo nelle sue finalità.

Siamo stati d'accordo, quando, nel mese di luglio, venne approvato un contributo a favore dell'ammasso volontario, perché ne era chiara la finalità di favorire i bachicoltori in un periodo difficile della congiuntura in tal genere di produzione e, comunque, per sollevare le loro non buone condizioni economiche per il fatto che i prezzi dei bozzoli non erano remunerativi nei confronti dei costi di produzione. Ma, in questo caso, il disegno di legge presentato dal Governo riguarderebbe iniziative intese al miglioramento della produzione bacologica e non dice quale può essere l'organo che coordinerà le varie iniziative che potranno essere assunte. E, in secondo luogo, non vi è alcuna indicazione sul modo in cui dovrebbero essere erogati i notevoli 900 milioni di stanziamento previsti in tre esercizi.

Io vorrei, soltanto, in questa occasione, richiamare all'attenzione dei colleghi, su quanto sia avaro lo Stato italiano ogni qual volta presentiamo qualche proposta di legge che lo invita ad intervenire in favore di determinate categorie. E parlo sempre di ciò che

ci concerne nell'ambito degli agricoltori. Stiamo discutendo — è materia da qualche tempo all'ordine del giorno — il problema della difesa contro la grandine. Siamo tutti d'accordo sul fatto che la grandine è deleteria per l'economia nazionale perché distrugge annualmente i raccolti per una cifra che oscilla fra i 60 ed i 70 miliardi; ma sono convinto che quando arriveremo al voto, il vostro sarà contrario perché lo Stato non può assumersi un simile impegno e, d'altra parte, la maggioranza della Commissione Finanze e tesoro si è già espressa in questo senso.

Qui, invece, con un provvedimento molto confuso, si tenta di far passare un provvedimento che assorbe dalle casse dello Stato 900 milioni per darli chissà a chi. Si parla di « razionale organizzazione della produzione e dell'impiego del seme ». Parole oscure: chi controlla questa « razionale organizzazione della produzione »? Se non c'è una « razionale » spiegazione non si può approvare. Che cosa sia poi il « razionale impiego del seme » non si sa; quindi, siccome le cose oscure non possono essere da noi approvate, e tanto meno quelle che odorano di cose poco chiare o fatte *ad hoc* per determinati interessi già così evidenti, il nostro voto contrario è la logica conseguenza della nostra costante posizione. Se questi 300 milioni per tre esercizi venissero stanziati per erogazioni dirette a vantaggio dei coltivatori diretti che si propongono di intensificare e migliorare la posizione, allora la cosa sarebbe diversa. Ma qui lo scopo dell'erogazione è diverso: bisogna dire quale è e come si farà, mentre nel disegno di legge così come viene presentato non vi è alcuna indicazione. Noi non possiamo approvare un progetto di legge fatto a questo modo e perciò voteremo contro.

FERRARI RICCARDO. Io sarei favorevole al fine che si propone questo disegno di legge che — come ha ben detto il relatore — vuole risollevare un settore attualmente in crisi. Però, non ritengo che sia un buon sistema quello di procedere non razionalmente. È giunto il momento che il Ministero dell'agricoltura prepari un provvedimento organico per tutti i settori dell'agricoltura in crisi, mantenendo una proporzione fra i settori stessi. Noi agricoltori, da tempo, domandiamo che venga istituito quel famoso fondo per sostenere i prezzi agricoli, e si tratta di 10 miliardi che servirebbero per tutta l'agricoltura, mentre qui si vorrebbe erogare un miliardo per il solo seme bachi.

E poi — come ha detto l'onorevole Audisio — a chi vanno questi fondi? Il disegno di

legge non lo dice, non lo specifica. Io proporrei una sospensiva che oggi non produce alcun danno — malgrado il relatore abbia detto che si tratta di cosa urgente — in quanto l'epoca dell'allevamento dei bachi da seta si avvicina ed il seme necessario per gli allevamenti della prossima stagione è già pronto. Non è, quindi, il caso di dire che se non provvediamo immediatamente i bachicoltori ne rimarranno privi.

Quindi, ritengo sia opportuno che questa Commissione metta un punto fermo a questo sistema. Domandiamo al Governo di stabilire un piano organico per l'agricoltura che interessi tutti i settori, altrettanto importanti come quello trattato oggi. Perciò, propongo il rinvio della discussione in attesa che venga preparato un piano organico e completo a favore dell'agricoltura.

PRESIDENTE. Sulla proposta di sospensiva dell'onorevole Ferrari, possono parlare uno a favore e uno contro.

TRUZZI. Pur comprendendo le ragioni del collega Ferrari per la sospensiva, ritengo che noi dobbiamo approvare rapidamente questo provvedimento perché non è vero che non torni a vantaggio dei coltivatori il fatto che il seme sia migliore, sia come resa unitaria che come qualità del prodotto. D'altra parte, il seme richiede lunghi trattamenti di selezione che giustificano l'urgenza del nostro intervento, anche se quello per la campagna bacologica 1956 è già pronto. Ecco, perché vorrei pregare il collega Ferrari di non ritardare questi studi sul miglioramento della qualità del seme e, quindi, del prodotto. Più ritarda il miglioramento, maggiore sarà il tempo perduto ed avanzerà la concorrenza. Quindi, mi dichiaro a favore dell'approvazione del disegno di legge e contrario alla proposta di sospensiva.

SAMPIETRO GIOVANNI. Mi dichiaro favorevole alla proposta di sospensiva presentata dall'onorevole Ferrari, per i motivi che sono già stati esposti da altri colleghi. Si tratta di una legge a carattere generico. In fondo, il Ministro ci chiede di porre a sua disposizione un miliardo che, poi, destinerà al fine di un miglioramento della bachicoltura.

Ora vorrei precisare: o c'è la finalità dello studio di nuove razze di bachi, e allora detrarre 300 milioni ai soli fini della bachicoltura da un capitolo che, complessivamente, dispone di 400 milioni è eccessivo. Oppure c'è un'altra finalità oltre a quella della determinazione di nuove razze, cioè una finalità di sussidio o di aiuto, e allora, in questo caso, bisogna dirlo nella legge. Non si può lasciare questo punto indeterminato; dobbiamo

conoscete l'esatta destinazione di questi fondi. E poiché l'onorevole Ferrari ha fatto osservare che, anche se la legge dovesse ritardare altri sei mesi, non accadrebbe nulla di grave, perché ormai il seme per la prossima campagna primaverile è pronto, mi pare che la sospensiva non arrechi alcun danno al settore, mentre permetterebbe una altra formulazione più dettagliata ed aderente alla realtà. Per questo voteremo a favore della sospensiva proposta dall'onorevole Ferrari.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario alla proposta di sospensiva. Ricordo che, nel luglio scorso, è stato approvato un primo provvedimento che ha stabilito un sussidio a favore dei coltivatori di bachi da seta. Oggi ci troviamo nella necessità di affrontare il problema in maniera sostanziale.

Vorrei, qui, ripetere le poche parole pronunciate ai tecnici. La crisi bacologica italiana è sostanzialmente crisi di prezzo dei bozzoli, prezzo che, per le quantità esportabili, non può essere lontano da quello internazionale.

Per poter concedere 100 lire di più alla produzione, occorre ottenere una nuova resa bacinellare. Quindi, allo scopo di ottenere del seme analogo a quello giapponese — che la dà più elevata — occorrono tre annate bacologiche, a partire dal 1955-56. Ora qui dovrei rispondere all'onorevole Ferrari — il quale ha osservato che, per la prossima campagna, il seme bachi è già pronto — che in biologia le cose non si improvvisano. Per poter aver migliore seme entro l'anno venturo, occorre cominciare per lo meno un anno prima, cioè subito. La produzione del seme bachi deve essere assistita nella fase di ridimensionamento, ed il seme bachi giapponese richiede tempo per la sua acclimatazione. L'operazione di miglioramento intrapresa nel 1952 ha permesso di accertare che gli ibridi nati in Italia dallo stesso ceppo e con la stessa tecnica giapponese sono risultati del tutto pari e, in qualche caso, migliori di quelli giapponesi. Ma — e questo è il fatto sostanziale — ciò che si è fatto per alcune decine di oncie deve essere realizzato per decine e decine di migliaia di oncie.

Solo aumentando in maniera sostanziale la resa unitaria, possiamo sperare di risolvere la crisi in cui si dibatte la produzione serica italiana, ciò si può avere soltanto se si prepara in tempo una buona produzione.

Quanto alla destinazione dei fondi, debbo far presente ai colleghi della Commissione che il fondo di 300 milioni per esercizio viene amministrato dal Ministero dell'agricoltura, e si costituirà una Commissione — che prevede la

partecipazione di funzionari dei Ministeri dell'agricoltura e del tesoro e di esperti — che deciderà e determinerà la spesa. Questo dovrebbe tranquillizzare gli onorevoli colleghi.

SAMPIETRO GIOVANNI. Onorevole Sottosegretario, siamo d'accordo sulla necessità di un incremento e miglioramento della produzione del seme bachi, ma mi permetto rilevare che il grosso problema da lei accennato non comporta una spesa di 300 milioni all'anno. Ecco perché è bene specificare la destinazione di tali 900 milioni.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Faccio presente che non si può fare una nota delle spese che possono occorrere in un settore così delicato e complesso, dove la selezione e la preparazione dei nuovi ceppi richiede cure ed offre incognite che, del resto, non le sono ignote.

PRESIDENTE. Onorevole Ferrari, ella mantiene la proposta di sospensiva?

FERRARI RICCARDO. La mantengo, nel senso che, pur essendo perfettamente d'accordo sulle finalità del progetto, desidererei tuttavia che prima il Ministro dichiarasse che, parallelamente a quanto si fa per la bachicoltura, altre provvidenze saranno prese per altri settori agricoli. Questo per giustificare di fronte ai nostri rappresentanti un eventuale voto favorevole al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Prendiamo nota che l'onorevole Ferrari mantiene la proposta di sospensiva fino a quando il Ministro non avrà dato assicurazione che, come si provvede per questo settore, si provvederà anche per altri settori dell'agricoltura. Prego l'onorevole Sottosegretario di riferire al Ministro e, intanto, pongo ai voti la proposta di sospensiva dell'onorevole Ferrari Riccardo.

(È approvata).

Avverto che, pertanto, la discussione del presente disegno di legge è sospesa.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Estensione delle disposizioni previste nell'articolo 9, lettera b), della legge 23 aprile

 LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1956

1949, n. 165, ai Consorzi di miglioramento fondiario » (1973):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	20
Voti contrari	11

(La Commissione approva).

« Autorizzazione di spesa per la esecuzione di opere pubbliche di bonifica e per la concessione di contributi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario (esercizio finanziario 1955-56) » (1974):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	28
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Audisio, Basile Giuseppe, Bertone, Bianco, Calasso, Compagnoni, Corbi, Daniele, Ferrari Riccardo, Ferraris Emanuele, Fina, Fora Aldovino, Franzo, Germani, Gomez D'Ayala, Guerrieri Emanuele, Marabini, Marenghi, Marilli, Martoni, Massola, Minasi, Monte, Pavan, Sampietro Giovanni, Scotti Alessandro, Sodano, Stella, Truzzi, Zannerini, Zannoni.

Sono in congedo:

Biasutti, Helfer, Pecoraro.

La seduta termina alle 10.55.

 IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

 TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
